

SINTESI NORMATIVA MEDIAZIONE CIVILE

Dal 20 settembre 2013 è rientrata in vigore la mediazione civile obbligatoria (1).

ECCO LE NOVITA' PIU' RILEVANTI (2):

1. **COMPETENZA TERRITORIALE**– L'istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel **luogo del giudice territorialmente competente** per la controversia.
2. **CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'** - Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia, lite o vertenza in materia di **condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari**, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
3. **ORDINE DEL GIUDICE** – **Il giudice, anche in sede di giudizio di appello**, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, **può disporre** l'esperimento del procedimento di mediazione.
4. **OBBLIGATORIETA' DELL'ASSISTENZA LEGALE** – Al primo incontro e a quelli successivi, fino al termine della procedura, le parti **devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato**.
5. **OBBLIGATORIETÀ DEL PRIMO INCONTRO INFORMATIVO** – Durante **il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione**. Il mediatore, sempre nello stesso incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
6. **GRATUITA' DEL PRIMO INCONTRO** – Nel caso di **mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso** – ad esclusione delle spese di avvio e notifica – è dovuto all'organismo di mediazione.
7. **SANZIONE AUTOMATICA PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE** - **Il giudice condanna la parte** costituita che, nei casi previsti dall'art. 5 (*condizione di procedibilità, ordine del giudice e clausola contrattuale*), non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, **al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma** di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
8. **ESECUTIVITÀ** - Ove tutte le parti aderenti alla mediazione, **compresa quella volontaria**, siano assistite da un avvocato, **l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
9. **Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico**. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
10. **TRASCRIZIONE DEGLI ACCORDI CHE ACCERTANO L'USUCAPIONE** – **Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione** con la sottoscrizione del processo verbale autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

(1) http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_11.wp?previousPage=mg_1_10 -(normativa: sito Ministero Giustizia –L.98/2013, D.lgs. 28/2010 e Direttiva 2008/52/CE).

(2) rimangono invariati tutti gli incentivi fiscali già in vigore.